



Associazione di Promozione Sociale
Via S. Antonino n. 5 - Rivello (PZ)
C.F:91018020767

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "ASTROLABIO D'ORO APS"

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di gennaio, a seguito di regolare convocazione fatta a tutti i soci, è riunita, alle ore 16:00, nei locali siti in Via Sant'Antonino, 5 in seconda convocazione l'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione Astrolabio d'oro APS.

Sono presenti i seguenti associati in persona dei signori:

- Laura Forte
- Giovanna D'Elia
- Annamaria Cioffi
- Claudia Guglielmi
- Isabella Rotondaro
- Anna Maria Scalese
- Elisa Ielpo
- Mariateresa Maurone
- Antonio Filardi
- Raffaele Gullello
- Loredana Gullello (delega a Raffaele Gullello)
- Federica Falabella(delega a Isabella Rotondaro)
- Maria Carmela Florenzano (delega a Claudia Guglielmi)
- Marcello Leotta (delega a Laura Forte)
- Caterina Di Lascio(delega a Antonio Filardi)
- Silvia Amoroso(delega a Maria Teresa Maurone)
- Cosentino Vincenzo(delega a Elisa Ielpo)
- D'Aponte Paolo (delega a Giovanna D'Elia)
- Marina Guglielmi(delega a Anna Maria Cioffi)
- Gustavo Savino (delega ad Anna Maria Scalese)
- Claudia Mea

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifica allo statuto dell'associazione, come da richiesta dell'ufficio di controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati runs, per la successiva trasfusione dal registro regionale al registro unico nazionale del terzo settore;

2. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza Laura Forte, presidente dell'associazione e l'assemblea nomina Segretario la Sig.ra CLAUDIA GUGLIELMI

Vista la partecipazione e vista la regolarità delle deleghe il presidente approva la validità del quorum assembleare, pari ai $\frac{3}{4}$ degli associati

La presidente informa in primis il motivo per il quale è stata convocata necessariamente l'assemblea: applicare delle modifiche allo Statuto dell'Associazione che si sottopongono all'approvazione degli associati.

Come si ricorderà è in corso la trasmigrazione nel Registro Nazionale Unico del Terzo settore delle associazioni operanti in Italia e quindi in Basilicata. A questo proposito prima di operare il trasferimento, la regione Basilicata ha predisposto un controllo di conformità alla disciplina del Codice del Terzo Settore dello statuto delle associazioni, per rilevare eventuali incongruenze. Il primo step ha riguardato la richiesta di tutti i documenti già esibiti per l'iscrizione al Registro Regionale e questo per noi è avvenuto a metà dell'anno scorso. (Codice fiscale atto Costitutivo Statuto iscrizione registro regionale etc.). Agli inizi di Agosto sono stati mandati tutti i documenti richiesti e si attendeva con fiducia l'agognata iscrizione al Runts che non è arrivata. Ma nemmeno è arrivata una notifica di rilievi riscontrati, con la conseguente possibilità di operare delle correzioni, nonostante le varie telefonate di sollecito effettuate (il dott. Lanziani addetto a questi controlli con altri funzionari, è stato molto gentile facendo presente che se c'erano delle rettifiche da fare si sarebbe inviata una pec all'associazione e sarebbe stato concesso il tempo di due mesi per operare le correzioni, fare l'assemblea e inviare tutto poi a Potenza. Ebbene il 17 gennaio '23 con un'altra telefonata di sollecito si viene a sapere dalla funzionaria addetta dott.ssa Viviana Lombardi, che ci era stata passata dal Dott. Lanziani quale nostra referente, che in data 2 Novembre l'Ufficio avrebbe mandato una pec alla nostra associazione che più avanti sarà riportata in toto, che invitava ad operare delle correzioni su alcuni articoli dello Statuto. Questa pec non è mai stata ricevuta ed è stato fatto presente. La dott.ssa Viviana ha mandato questa nota con la pec proprio Lei di persona precisando che non poteva dire del disguido più di tanto perché l'invio era stato fatto dall'ufficio protocollo. Comunque ha anche inviato con la sua email personale una bozza di Statuto a cui fare riferimento per le correzioni richieste. E ha anche tranquillizzato sui tempi di consegna.

Per chiarezza di esposizione la Presidente riporta leggendola la nota sopraindicata cui adeguarsi per l'iscrizione al Runts (in particolare i rilievi mossi):

La presente per comunicare che, a seguito del riscontro da parte di codesto Ente della richiesta di informazioni e documenti ex art. 31 comma 4 del D.M. n. 106/2020, si è dato luogo all'esame di quanto ricevuto e alla valutazione dello Statuto associativo per verificarne la coerenza e compatibilità con il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) nonché con gli indirizzi forniti dal Ministero del Lavoro mediante circolari interpretative.

Dall'istruttoria emergono i seguenti motivi ostativi all'iscrizione:

1. In merito all'ammissione dei soci si precisa che non è legittimo limitare la qualità di socio ai soli maggiorenni e dovendosi invece garantire che i minorenni siano rappresentati da chi eserciti la potestà genitoriale o da chi ne fa le veci anche nell'esercizio del diritto di voto; in quanto non si ravvisa una giustificazione di tale limitazione coerente con le finalità perseguite o con l'attività generale. Si evidenzia inoltre, relativamente alle iscrizioni, al punto n. 4, nel prevedere la possibilità ad altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro di poter far parte dell'associazione, non è prevista la condizione per cui il loro numero non debba superare il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale;
2. In merito alla procedura di ammissione è necessario prevedere una procedura più dettagliata con tempi e possibilità di reclamo. z
3. all'art. 8 dello statuto, nel prevedere il diritto dei soci di prendere visione e consultare i libri sociali bisogna riportare l'articolo di riferimento in questo caso l'articolo 24 dello statuto.
4. All'art. 8 dello statuto, tra i diritti del socio non è menzionato il diritto di votare in assemblea. (Il riferimento è alla circolare del ministero del lavoro numero 20/2018.)
5. All'art. 8 punto 4, si prevede la morosità come causa di perdita della qualifica di socio. A tal proposito si specifica che l'esclusione o la perdita della qualità di socio può operare, invece, solo

dopo che esaurita la procedura di contestazione ed eventuale ricorso del socio contro la pronuncia di esclusione, lo stesso sia cancellato dai libri dei soci. A tal proposito di evidenza non conforme alla normativa la possibilità di reclamo avverso l'organo di controllo prevista al punto 6.

6. All'art. 10 dello statuto, punto 2, si prevede il diritto del socio di votare in assemblea se iscritto da almeno 1 mese nel libro degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Tale clausola si ritiene inammissibile in merito all'esclusione in caso di morosità in quanto il socio ha sempre diritto di voto finché non è cancellato dal libro dei soci così come ha sempre diritto di accesso ai libri sociali.

7. all'art. 13 dello statuto al n. 4 per la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo (questo non contemplato) occorre non la presenza di almeno la metà più uno dei soci (quorum costitutivo uguale a quello dell'assemblea ordinaria) ma, un quorum rafforzato (esempio la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci che deliberano a maggioranza) . Secondo la stessa ratio si ritiene non conforme il punto sei dello stesso articolo che prevede stessi quorum deliberativi in seconda convocazione sia per assemblea ordinaria che straordinaria

8. All'art. 15, punto n. 7 dello statuto, nel disciplinare nell'ambito del consiglio direttivo il caso di dimissioni o decesso di un consigliere senza che vi siano altri candidati non eletti da cui attingere per procedere alla surroga, vi è indicata una procedura errata. Quella corretta dovrebbe prevedere che : " in caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni."

9. In merito all'art. 16, si chiede di chiarire l' ultimo comma con riguardo ai poteri dei responsabili delle sedi operative , al fine di non operare in contrasto con la disciplina vigente in materia degli organi e della responsabilità degli stessi .

10. Si precisa che , non essendo disciplinato l'organo di revisore , si evidenzia , come previsto dall'art. 23 dello statuto, che le funzioni dello stesso sono esercitate da parte dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 31 co 6 del CTS .

Al riguardo si invita pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 8 del menzionato D.M. n. 106/2020, a formulare eventuali controdeduzioni a quanto innanzi descritto o a manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla ricezione della presente, con l'espressa avvertenza che l'omesso riscontro nel termine perentoriamente fissato è causa di mancata iscrizione dell'Ente nel Runt.

Qualora codesto Ente abbia espresso nel termine di cui innanzi l'intenzione di regolarizzare la situazione, è tenuto a dare compiuta prova dell'attuazione della richiesta regolarizzazione entro e non oltre il medesimo termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della presente, con l'espressa avvertenza che in mancanza non sarà del pari dato luogo all'iscrizione dell'Ente nel Runt.

Si comunica infine che gli enti interessati alla trasmigrazione – in forza della conversione in legge n. 122/2022 dell'art. 26-bis del D.L. n. 73/2022- possono ricorrere – sino al 31 dicembre 2022, alle modalità e alle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria per apportare ai propri statuti le modifiche necessarie ad adeguarli al Codice del Terzo settore.

Della decisione finale sarà data comunicazione all'Ente.

In primis si è provveduto a comunicare via pec all'Ufficio regionale mittente entro i 10 giorni richiesti l'intenzione di regolarizzare i rilievi mossi apportando modifiche allo statuto.

La nota è stata riportata integralmente per meglio far comprendere l'opera di "taglio e di ricucitura" che è stato fatto per adeguarsi alle richieste fatte dall'Ufficio legale della regione Basilicata. Per meglio comprendere dove i passaggi sono stati modificati si è inviato ad ogni socio la copia riformata dove le correzioni sono annotate in grassetto e le cancellazioni con una serie di XXX

Si è anche colto l'occasione per modificare semplificandolo tutta la regolamentazione sulle assemblee ordinarie e straordinarie eliminando passaggi ripetitivi.

Il presidente poi illustra le modifiche più significative:

1 L'iscrizione era riservata solo ai maggiorenni e in questo si è rilevata una discriminazione rispetto ai più giovani. Quindi si è soppressa la riserva di iscrizione solo ai maggiori di età inserendo una clausola che prevede per i minorenni e per persone in determinate condizioni l'assunzione dei diritti a chi è titolare della responsabilità genitoriale o tutelare degli stessi associati.

2 Come è stato richiesto si è prevista una procedura più dettagliata per l'iscrizione degli associati prevedendo anche norme meno rigide per i casi di morosità o altre cause di esclusione con la possibilità di instaurare anche un contenzioso civile.

3 E' stata poi meglio specificata la circostanza che si può votare entro tre mesi dall'iscrizione.

4 Si è fatto un riferimento più esplicito per quanto riguarda la consultazione dei libri sociali all'art.24 dello Statuto in esame che elenca in maniera puntuale i libri consultabili.

5 Si sono rese più chiare le competenze delle assemblee ordinarie e straordinarie, come già precisato

6 Si sono previsti i casi di surroga quando il Consiglio direttivo ha bisogno di una sostituzione;
ultime modifiche all'art.16 sono state meglio specificate entro quali limiti va circoscritta l'attività di collaboratori dell'associazione che deve essere disciplinata dal consiglio Direttivo e all'art. 23 si è precisato che in assenza dell'organo di revisione le funzione dello stesso vengono esercitata da parte dell'Organo di controllo come previsto dall'art.30 comma 6 del Codice del Terzo Settore
Si apre il confronto e dopo un dibattito sui nuovi contenuti dello Statuto l'assemblea approva le variazioni apportate e quindi dà il proprio parere positivo alla trasmissione all'ufficio regionale del nuovo Statuto dell'associazione Astrolabio d'oro, previa registrazione all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.

Letto confermato e sottoscritto

Rivello 28.01.2023

Il segretario

Rossella Fugliaro
Goffredo Furlan
Alessandro Salas
Antonio Ruffa
Delfino
Annunzio Ruffa
Claudio Ruffa
Maurizio Maratea
Elisa Ruffa
Maurizio Ruffa

Il presidente

Laure Fato

AGENZIA ENTRATE
REGIONE PROVINCIALE DI POTENZA
CASA DI LACONFIGRO
30 GEN 2023

N° 51 mod. 3
Esente H

30 GEN 2023
2023

AGENZIA DELLE ENTRATE
REGIONE DI POTENZA

LAUDATO AL FRON
Ruffa Cantalini
Blanton



Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**
Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP-PZ - DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-PZ**
Oggetto: **ATTI PRIVATI - AGGIORNAMENTO STATUTO DI ASSOCIAZIONE.**
Classificazione:
Mittente: **ASSOCIAZIONE ASTROLABIO D'ORO APS**
Diretti Interessati:
Num. protocollo: **0009507**
Data: **30/01/2023 10:52:52**
Ufficio: **UFFICIO TERRITORIALE LAGONEGRO - DP POTENZA**





Spett.le Associazione

Astrolabio d'oro aps

Via s. Antonino 5

85040 Rivello PZ

Delega voto associazione

Il/la sottoscritto/a GULIELLO LOREYANA socio dell'associazione
Astrolabio d'oro aps

DELEGA

Il/la sig.sig.ra GULIELLO RAFFAELE

Socio dell'Associazione a partecipare in sua vece all'assemblea che si terrà in 1° convocazione, il giorno 28/01/2023 alle ore 10:00 presso la sede dell'associazione sita in Rivello via S Antonino n. 5 e in 2° convocazione, il giorno 28/01/2023 alle ore 16:00 stessa sede, approvando sin da ora e senza riserve il suo operato.

La delega si intende conferita per entrambe le convocazioni

Luogo e data

RIVELLO 28/1/23

Firma

Raffaele Gulillo





Spett.le Associazione

Astrolabio d'oro aps

Via s. Antonino 5

85040 Rivello PZ

Delega voto associazione

Il/la sottoscritto/a FALABELLA FEDERICA socio dell'associazione
Astrolabio d'oro aps

DELEGA

Il/la sig.sig.ra ISABELLA ANTONIARO

Socio dell'Associazione a partecipare in sua vece all'assemblea che si terrà in 1° convocazione, il giorno 28/01/2023 alle ore 10:00 presso la sede dell'associazione sita in Rivello via S Antonino n. 5 e in 2° convocazione, il giorno 28/01/2023 alle ore 16:00 stessa sede, approvando sin da ora e senza riserve il suo operato.

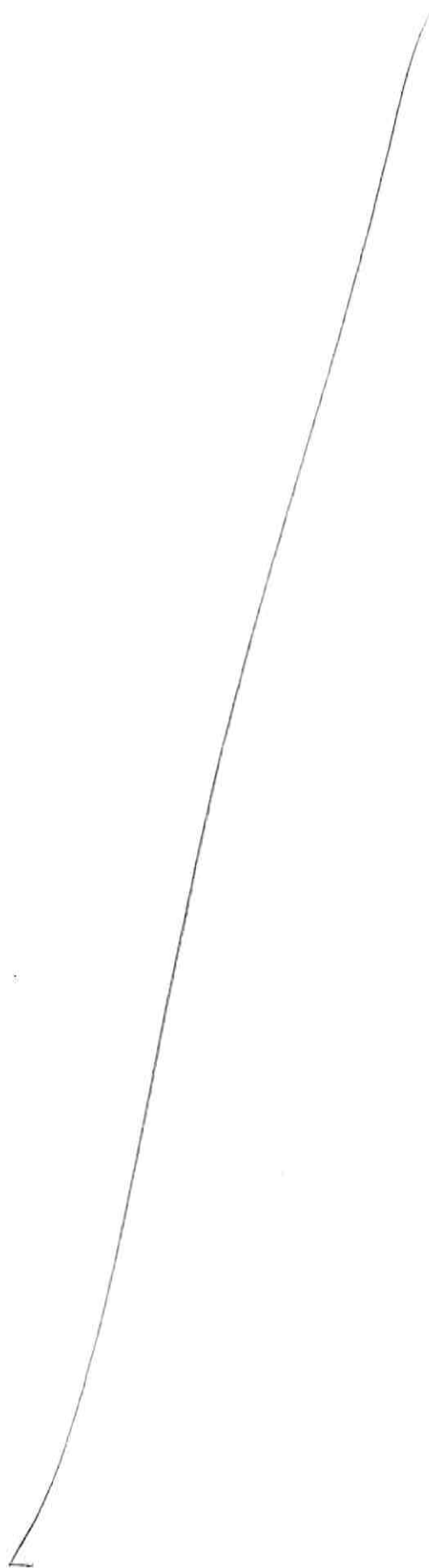
La delega si intende conferita per entrambe le convocazioni

Luogo e data

LACIARICO 26/01/23

Firma

Federica Falabella





Spett.le Associazione

Astrolabio d'oro aps

Via s. Antonino 5

85040 Rivello PZ

Delega voto associazione

Il/la sottoscritto/a FLORENZANO MARIA CARMELO socio dell'associazione
Astrolabio d'oro aps

DELEGA

Il/la sig.sig.ra CLAUDIA GUGLIELMI

Socio dell'Associazione a partecipare in sua vece all'assemblea che si terrà in 1° convocazione, il giorno 28/01/2023 alle ore 10:00 presso la sede dell'associazione sita in Rivello via S Antonino n. 5 e in 2° convocazione, il giorno 28/01/2023 alle ore 16:00 stessa sede, approvando sin da ora e senza riserve il suo operato.

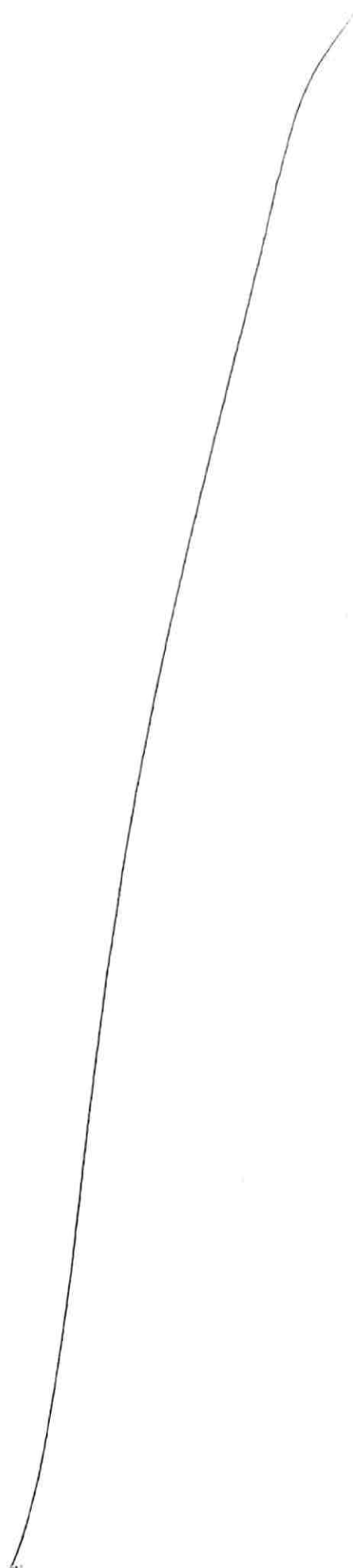
La delega si intende conferita per entrambe le convocazioni

Luogo e data

RIVELLO 28/1/23

Firma

Maria Carmelo Florenzano





Spett.le

Associazione

Astrolabio d'Oro aps

Via S. Antonino 5

85040 Rivello PZ

Delega di voto per Assemblea Associazione

Il sottoscritto *Marcello Leotta*, socio dell'Associazione Astrolabio d'Oro aps

DELEGA

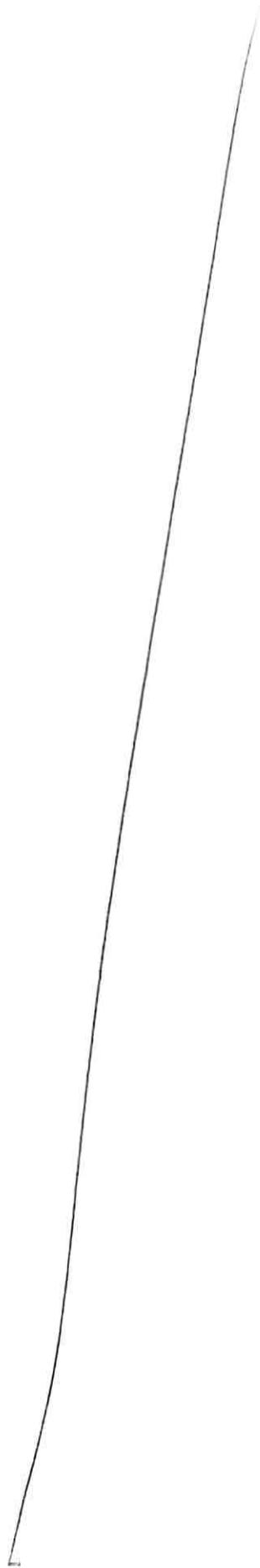
la dott.ssa *Laura Forte*

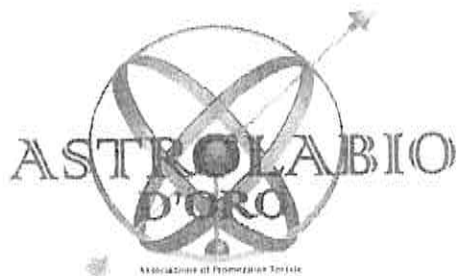
socio dell'Associazione, a partecipare e votare in sua vece all'assemblea che si terrà in 1° convocazione, il giorno 28/01/2023 alle ore 10:00 presso la sede dell'Associazione sita in Rivello via S. Antonino n. 5, ed in 2° convocazione il giorno 28/01/2023 alle ore 16:00, stessa sede, approvando sin da ora e senza riserve il suo operato.

La delega si intende conferita per entrambe le convocazioni.

Roma 26 gennaio 2023

Firma





Spett.le Associazione

Astrolabio d'oro aps

Via s. Antonino 5

85040 Rivello PZ

Delega voto associazione

Il/la sottoscritto/a DI LASCIO CATERINA socio dell'associazione
Astrolabio d'oro aps

DELEGA

Il/la sig.sig.ra FILARDI TONINO

Socio dell'Associazione a partecipare in sua vece all'assemblea che si terrà in 1° convocazione, il giorno 28/01/2023 alle ore 10:00 presso la sede dell'associazione sita in Rivello via S Antonino n. 5 e in 2° convocazione, il giorno 28/01/2023 alle ore 16:00 stessa sede, approvando sin da ora e senza riserve il suo operato.

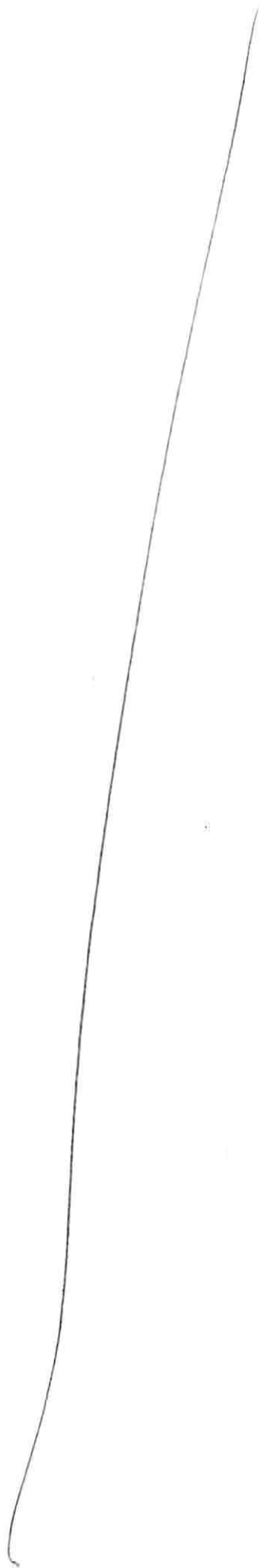
La delega si intende conferita per entrambe le convocazioni

Luogo e data

27/04/2023

Firma

Di Lascio Caterina





Spett.le Associazione

Astrolabio d'oro aps

Via s. Antonino 5

85040 Rivello PZ

Delega voto associazione

Il/la sottoscritto/a SILVIA AMOROSO socio dell'associazione
Astrolabio d'oro aps

DELEGA

Il/la sig.sig.ra MARIA TERESA MAURONE

Socio dell'Associazione a partecipare in sua vece all'assemblea che si terrà in 1° convocazione, il giorno 28/01/2023 alle ore 10:00 presso la sede dell'associazione sita in Rivello via S Antonino n. 5 e in 2° convocazione, il giorno 28/01/2023 alle ore 16:00 stessa sede, approvando sin da ora e senza riserve il suo operato.

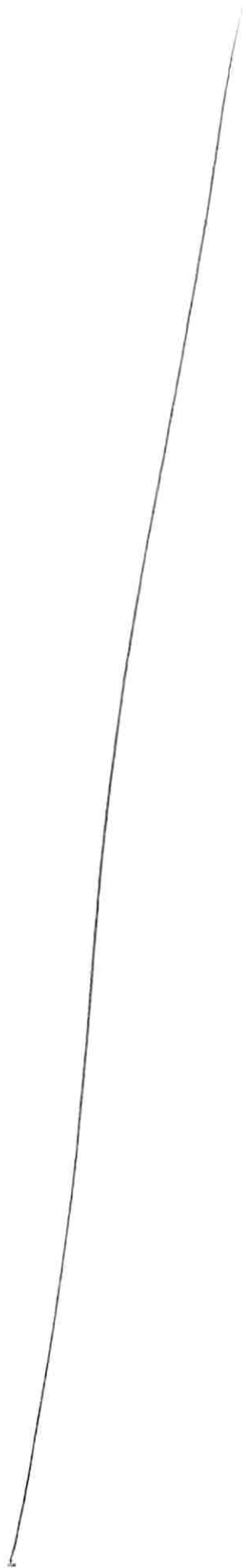
La delega si intende conferita per entrambe le convocazioni

Luogo e data CAGONEGRO

28/1/23

Firma

Amato Silva





Spett.le Associazione

Astrolabio d'oro aps

Via s. Antonino 5

85040 Rivello PZ

Delega voto associazione

Il/la sottoscritto/a VINCENTO LOSENTINO socio dell'associazione
Astrolabio d'oro aps

DELEGA

Il/la sig.sig.ra ELISA IELPO

Socio dell'Associazione a partecipare in sua vece all'assemblea che si terrà in 1° convocazione, il giorno 28/01/2023 alle ore 10:00 presso la sede dell'associazione sita in Rivello via S Antonino n. 5 e in 2° convocazione, il giorno 28/01/2023 alle ore 16:00 stessa sede , approvando sin da ora e senza riserve il suo operato.

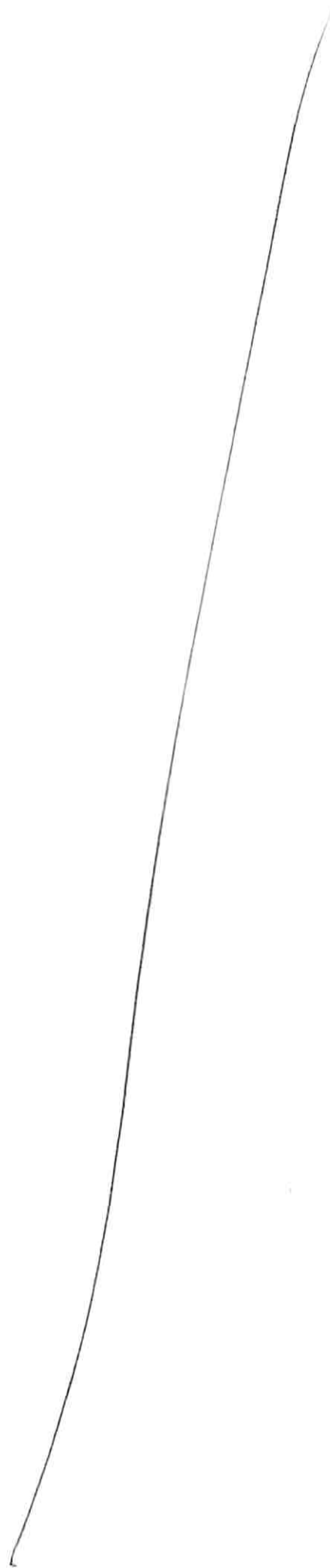
La delega si intende conferita per entrambe le convocazioni

Luogo e data

L. AONTEGRO 28/1/23

Firma

Vincenzo





Spett.le Associazione

Astrolabio d'oro aps

Via s. Antonino 5

85040 Rivello PZ

Delega voto associazione

Il/la sottoscritto/a
Astrolabio d'oro aps

PAOLO GIARDINTE socio dell'associazione

DELEGA

Il/la sig.sig.ra

GIOVANNA MELIA

Socio dell'Associazione a partecipare in sua vece all'assemblea che si terrà in 1° convocazione, il giorno 28/01/2023 alle ore 10:00 presso la sede dell'associazione sita in Rivello via S Antonino n. 5 e in 2° convocazione, il giorno 28/01/2023 alle ore 16:00 stessa sede, approvando sin da ora e senza riserve il suo operato.

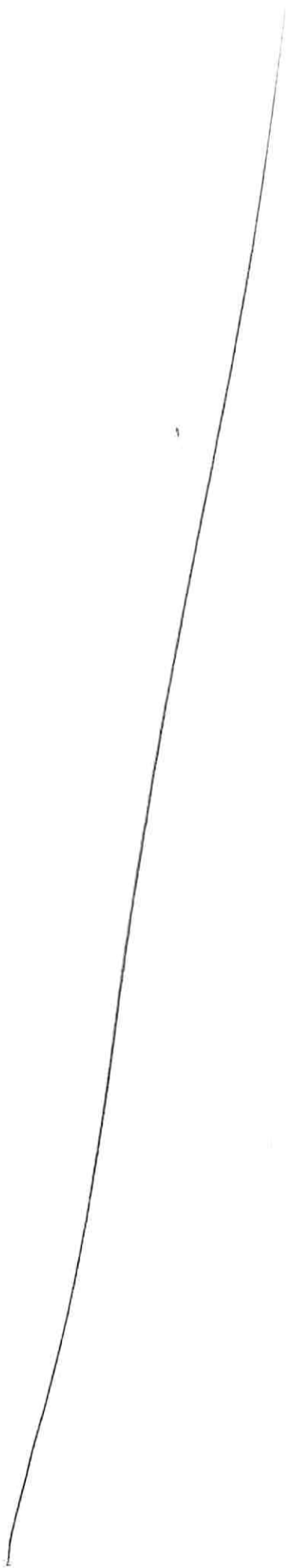
La delega si intende conferita per entrambe le convocazioni

Luogo e data

NAPOLI
28/1/23

Firma

Polo Giardinte





Spett.le Associazione

Astrolabio d'oro aps

Via s. Antonino 5

85040 Rivello PZ

Delega voto associazione

Il/la sottoscritto/a MARINA GUGLIELMI socio dell'associazione
Astrolabio d'oro aps

DELEGA

Il/la sig.sig.ra ANNA MARIA CIOFFI

Socio dell'Associazione a partecipare in sua vece all'assemblea che si terrà in 1° convocazione, il giorno 28/01/2023 alle ore 10:00 presso la sede dell'associazione sita in Rivello via S Antonino n. 5 e in 2° convocazione, il giorno 28/01/2023 alle ore 16:00 stessa sede, approvando sin da ora e senza riserve il suo operato.

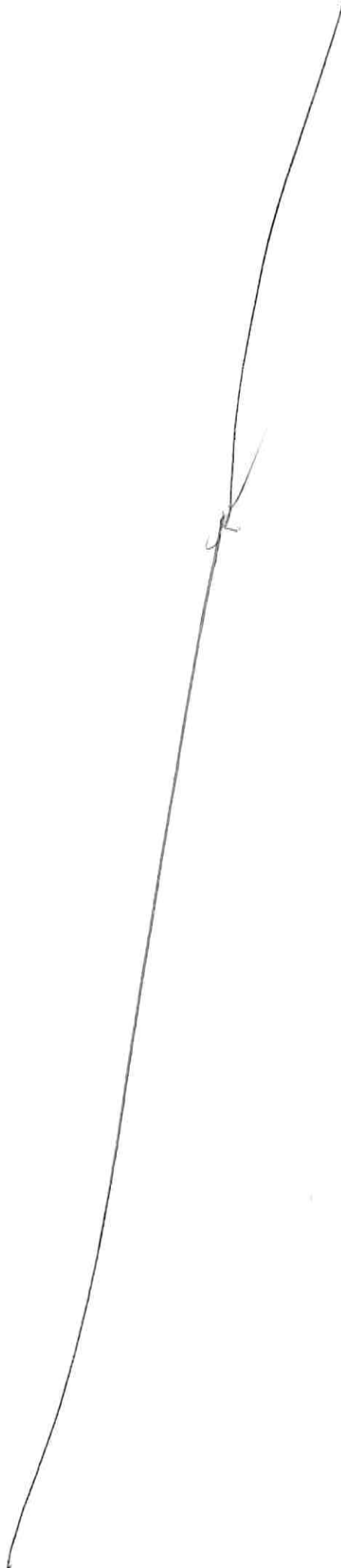
La delega si intende conferita per entrambe le convocazioni

Luogo e data

NAPOLI 28/1/23

Firma

Marina Guglielmi





Spett.le Associazione

Astrolabio d'oro aps

Via s. Antonino 5

85040 Rivello PZ

Delega voto associazione

Il/la sottoscritto/a _____ GUSTAVO SAVINO _____ socio dell'associazione Astrolabio d'oro aps

DELEGA

Il/la sig.sig.ra _____ ANNA MARIA SCALESE _____

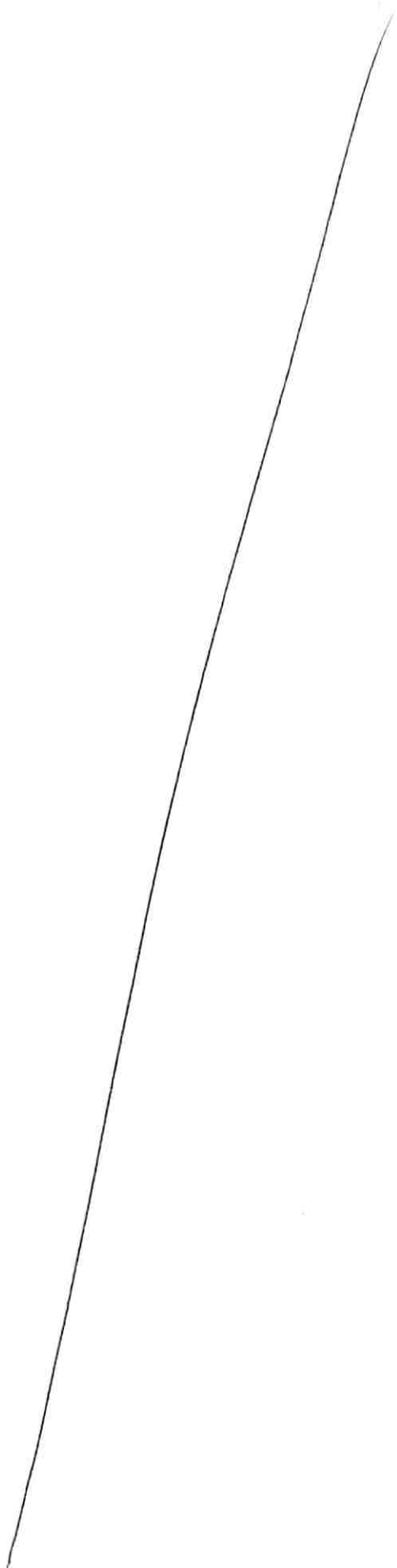
Socio dell'Associazione a partecipare in sua vece all'assemblea che si terrà in 1° convocazione, per le ore 10 del giorno 28 gennaio 2023 in prima convocazione e per le ore 16:00 del giorno 28 gennaio 2023 in seconda convocazione presso la sede dell'associazione sita in Rivello via S Antonino n. 5 , approvando sin da ora e senza riserve il suo operato.

La delega si intende conferita per entrambe le convocazioni

Luogo e data

RIVELLO, 27/01/2022

Firma



ASSOCIAZIONE "ASTROLABIO D'ORO APS"
VIA SANT'ANTONINO, 5, 85040 RIVELLO(PZ)
C.F. 91018020767

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ASTROLABIO D'ORO APS
ENTE DEL TERZO SETTORE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "Astrolabio d'oro aps" di seguito indicata anche come "Associazione".

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di promozione sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del DLGS 3/7/2017 n.117.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Rivello (PZ), via Sant'Antonino n 5.
Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali.

La variazione della sede nell'ambito del Comune di Rivello non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 – Principi generali

I principi generali, cui s'ispira e uniforma la vita associativa, sono:

- l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci;
- il loro diritto alle garanzie democratiche;
- l'adozione di strumenti democratici di governo;
- la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità;
- l'elettività delle cariche sociali nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne ed uomini;

Articolo 4 - Scopo dell'associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- La promozione e la diffusione della cultura attraverso la creazione e la gestione di una biblioteca la cui sede è la stessa dell'associazione garantendo la libera partecipazione a tutti i cittadini che vogliono impegnarsi nella valorizzazione e tutela del piacere di leggere della lettura e dei libri in genere e vogliono incrementare con il loro apporto personale il patrimonio librario della biblioteca;
- La diffusione e la valorizzazione della propria attività può avvenire anche attraverso l'organizzazione di seminari culturali, conversazioni sui libri letti e da leggere, incontri con bambini per sensibilizzarli alla lettura, dibattiti, convegni, presentazione di libri incontri con gli autori, reading letterari, silent reading, party, spettacoli, concerti, rassegne, festival, saggi, riviste, convegni, pubblicazioni tradizionali multimediali e telematiche, itinerari turistici ed enogastronomici munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- L'associazione si riserva inoltre di porre in essere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali;
- La promozione di cui al punto 1, può avvenire, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati, altre associazioni o enti di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere e del piacere di leggere in particolare
- L'oggetto dell'associazione è quello di favorire, grazie al prestito gratuito di libri ai propri soci e non, e a tutte le iniziative sopraindicate, l'identificazione e la promozione tra i propri associati e tra le persone in genere dei valori caratterizzanti il piacere di leggere e la lettura al fine di creare un senso di appartenenza ad una comunità fra coloro che leggono abitualmente o che ricominceranno a farlo o che non lo hanno mai fatto, recuperando così il valore sociale della scrittura, della creatività, della conoscenza, dell'amicizia e della solidarietà;
- A questo proposito l'associazione si pone l'obiettivo di coinvolgere anche le istituzioni scolastiche nella promozione di tali valori favorendo tramite un'attività di informazione e ove possibile di formazione volta ad organizzare presso le scuole di ogni ordine e grado od università corsi e seminari sia per docenti che per studenti;
- un altro obiettivo dell'associazione è quello di iscrivere l'istituenda biblioteca al Polo Regionale SBN di Basilicata (BAS) sezione regionale dell'ICCU Istituto Centrale per il catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le informazioni bibliografiche, una volta completate tutte



le procedure previste per tale adempimento e quindi garantire i servizi che tale iscrizione comporta compreso eventualmente il prestito agli utenti della Regione o quello interbibliotecario.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il conseguimento degli scopi l'Associazione potrà avvalersi delle collaborazioni con Enti, Istituti, Istituzioni, Associazioni, Onlus, Università, Scuole, Fondazioni e singole persone fisiche o giuridiche che perseguono le sue stesse finalità.

Articolo 5 – Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050. L'Assemblea straordinaria può deliberare il suo anticipato scioglimento o la proroga del termine, in conformità con le disposizioni di cui al successivo art. 31 (trentuno).

Articolo 6 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative dei singoli aderenti;
- liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, persone giuridiche;
- contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accredito di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore;
- da contributi dell'Unione Europea e di organismi nazionali ed internazionali;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da altre entrate compatibili con le caratteristiche e le finalità sociali dell'associazionismo di promozione.



Articolo 7 – Iscrizione

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del CTS le Associazioni di promozione sociale sono associazioni costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di promozione sociale.

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

L'Associazione si compone di: soci fondatori, soci ordinari, soci onorari. Sono soci fondatori i soci che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Sono soci onorari cittadini italiani o stranieri che si siano resi illustri o che abbiano assicurato importanti contributi coerenti con la finalità dell'Associazione. Sono soci ordinari tutti i soci iscritti all'Associazione.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. Possono aderire all'associazione persone fisiche XXXXX e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Nel caso dei soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare degli stessi associati.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- accettare lo Statuto e il Regolamento interno;



- le persone giuridiche devono appartenere ad Enti del terzo settore o ad Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. La domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione; l'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 2 e seguenti del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o della persona con limitata capacità giuridica.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti liberali in aggiunta a quelli ordinari.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 8 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

*Revisi
fatti*

- concorrere all'elaborazione ed all'approvazione del programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali, come elencati nel successivo articolo 24.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, che sono tenuti presso la sede dell'associazione, previo appuntamento concordato con l'organo amministrativo.

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Regolamento generale e dalle delibere del Consiglio direttivo.

Il socio è tenuto a:

- corrispondere la quota di iscrizione annuale secondo le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'ordine competente;
- all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto libero nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi
- Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa
- La qualifica di Socio si perde per morte, recesso e esclusione. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta. La qualifica si perde anche per esclusione nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione, ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro o il buon nome, ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto per il corretto raggiungimento dei fini sociali. La deliberazione motivata di esclusione dell'associato viene pronunciata dal consiglio direttivo e deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.
- L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene



Handwritten signature

cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Articolo 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore;
- Il Collegio dei Garanti anche monocratico.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, co.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. Chi è stato membro di un organo sociale per due mandati consecutivi non è allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Articolo 10 – Composizione

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta dagli associati dell'Associazione iscritti nel libro degli associati.

L'assemblea è l'organo di programmazione, di indirizzo e di controllo dell'associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.



Articolo 11 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo Art.15;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 12 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre).

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/10 (un decimo) degli aderenti o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione.

La comunicazione della convocazione può avvenire mediante lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati indirizzata a ciascun associato, spedita almeno quindici giorni prima dell'assemblea; nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa nonché l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima.

Articolo 13 - Costituzione e deliberazioni

Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 Codice Civile.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota



Handwritten signature

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto al voto. I voti sono palesi tranne quelli che riguardano le persone.

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi.

Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.

- L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti.
- Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuno associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto. Se sono associati altre ETS questi hanno a disposizione al massimo cinque voti in proporzione al numero degli iscritti.
- L'intervento all'assemblea può essere esercitato mediante mezzi di telecomunicazione ovvero, l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 14 - Svolgimento e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.

Leone
futo

Articolo 15 – Nomina e composizione Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da cinque consiglieri, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato all'atto costitutivo dai soci fondatori. Il Consiglio rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili per più mandati anche consecutivi.

Possono candidarsi alla carica di consigliere i soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno solare in corso e che siano soci ordinari da almeno due anni.

Le candidature per il Consiglio Direttivo devono pervenire al Segretario del Consiglio Direttivo almeno sessanta giorni prima dell'assemblea ordinaria e deve essere corredato da un curriculum vitae e dal programma chiaro ed esplicito che si intende realizzare.

Le elezioni del Consiglio Direttivo hanno luogo ogni tre anni, in occasione dell'assemblea di approvazione del Bilancio Consuntivo. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni sono regolamentate da specifiche istruzioni operative approvate dall'assemblea ordinaria.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla surroga, attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa sia esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

L'assemblea elegge: il Presidente, un Tesoriere, un Segretario e due consiglieri, con la possibilità di attribuzione di deleghe specifiche.

Il Consiglio può incaricare ulteriori particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, a uno o più Consiglieri.

All'interno del Consiglio Direttivo il Presidente indica il Vice Presidente.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne siano a conoscenza.

Articolo 16 - Competenza

Il Consiglio Direttivo è l'Organo sociale che dà attuazione alle finalità dell'Associazione "Astrolabio d'oro APS". Ad esso compete la gestione delle iniziative da assumere, la definizione dei criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

Rever
Fert

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione, decide sugli investimenti patrimoniali;
- propone all'assemblea l'importo delle quote annue di associazione;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere; conferisce e revoca procure. I compiti di tali soggetti sono sempre identificati e disciplinati dalle regole stabilite dal consiglio direttivo responsabile degli incarichi affidati
- compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 17 - Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni: in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

La funzione di Consigliere non può essere svolta su delega.

Articolo 18 - Il Presidente

- Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio.
- Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

*Revis
fatto*

- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Egli inoltre :

- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, sia in seduta ordinaria che straordinaria, predisponendo l'ordine del giorno;
- presenta e illustra all'Assemblea dei Soci una relazione tecnica annuale ed i bilanci preventivi e consuntivi;
- convoca e presiede in seduta ordinaria e straordinaria il Consiglio Direttivo, predisponendo l'ordine del giorno;
- compie tutti gli atti di gestione ed amministrazione dell'Associazione;
- adotta, in caso di necessità, decisioni normalmente di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di chiederne ratifica nella riunione immediatamente successiva.
- Il Presidente può istituire sedi operative e/o di rappresentanza su tutto il territorio nazionale e all'estero e nominare i rispettivi responsabili con attribuzione dei relativi poteri (apertura di conti correnti bancari/postali, gestione dei rapporti con istituti di credito e Amministrazioni locali, coordinamento e gestione delle iniziative territoriali, attuazione delle direttive impartite dai competenti Organi sociali dell'Associazione, rappresentanza dell'Associazione in ambito locale). In caso di impedimento il Presidente può delegare l'esercizio di propri poteri al Vice Presidente indicato all'interno dei consiglieri eletti.

Articolo 19 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni o su delega.

Articolo 20 - Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 21 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti.

Predisporre, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Recupero
1/10

Articolo 22 - I Consiglieri

Propongono iniziative coerenti con lo scopo dell'Associazione Astrolabio d'oro aps;

Danno attuazione alle iniziative deliberate dall'Assemblea;

Propongono all'Assemblea i Soci onorari;

Nominano la Commissione Elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo;
Indirizzano la politica associativa sulla base degli scopi dell'Associazione;

Predispongono il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Elaborano ed approvano procedure per la gestione delle attività societarie e del Sistema Qualità;

Propongono e danno attuazione a progetti di studio e/o formazione nell'ambito delle specifiche competenze.

Articolo 23 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

- I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo cinque ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.
- L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.
- In assenza di una disciplina dell'organo di revisione le funzioni dello stesso vengono esercitate da parte dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del codice del terzo settore.

Luca Fico

Articolo 24 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:

- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, ove istituito
- libro degli aderenti all'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, che sono tenuti presso la sede dell'associazione, previo appuntamento concordato con l'organo amministrativo.

Articolo 25 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2020.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.



Leone
F. W.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 26 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 27 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del DLGS n 117 del 3/7/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 28 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Laura Fusi", is located in the bottom right corner of the page.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 29 - Commissione Elettorale

La commissione elettorale è composta dal Presidente uscente e da quattro soci nominati dal Consiglio Direttivo che non ricoprono alcuna altra carica in seno all'Associazione. La funzione della Commissione Elettorale è regolamentata da apposita procedura.

Articolo 30 - Mezzi divulgativi

Sono prodotti editoriali ufficiali dell'Associazione Astrolabio d'oro aps la rivista Astrolabio con una periodicità trimestrale ed il sito Internet. La gestione delle informazioni è regolamentata da specifica procedura proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea Ordinaria.

Nel corso dell'anno possono essere pubblicati numeri supplementari della rivista

Le pubblicazioni della rivista saranno disponibili on line sul sito dell'Associazione.

Il consiglio direttivo nomina il Board Editoriale della rivista e del Portale.

Il Board Editoriale si occupa della gestione scientifica della rivista e del Portale; essi si riuniscono almeno due volte l'anno. Non possono far parte degli Editorial Board i membri del consiglio direttivo né i revisori dei conti.

Articolo 31 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza di 3/4 dei soci e 3/4 dei votanti sia in prima che in seconda convocazione, che provvederà a nominare uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45 del codice del terzo settore, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs 7 marzo 2005, n 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Articolo 32– Collegio dei Garanti



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lauri' followed by a stylized flourish.



Il Collegio dei garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà:

- pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione. Dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.
- Controlla l'applicazione della normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale, nonché il rispetto delle norme in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della riservatezza dei dati personali, di sicurezza nei luoghi di lavoro e della tenuta delle assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi.
- Esso è formato da un numero di componenti compreso tra 1 e 5 e rimane in carica tre anni; i suoi membri eleggono al loro interno il Presidente.
- La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

I membri del Collegio dei Garanti vengono nominati dall'Assemblea che, prima della nomina, decide il numero degli stessi, che non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

I componenti del Collegio dei garanti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

Articolo 33 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme vigenti in materia di enti del terzo settore (in particolare alla legge 6/6/2016 n.106 e al DLGS 3/7/2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni) e per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili le norme del Codice Civile (Articolo 3 del CTS)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Pisto".